SPESE PROCESSUALI

Il processo è fonte di ***spese processuali*** consistenti, da un lato, ***in oneri da versarsi a titolo di imposizione fiscale nei confronti dello Stato*** per le prestazioni e servizi resi da organi di giustizia o pubblici, dall’altro, ***in compensi ai difensori***.

Esistono **diversi principi e regole** sulla base dei quali operare una **ripartizione del carico delle spese processuali**, ispirati dal:

* ***Principio di anticipazione:*** principio secondo il quale ***nel corso del processo le parti devono sostenere in via anticipata e provvisoria le spese processuali per il compimento di tutti quegli atti necessari alla dimostrazione delle loro pretese e ai fini della realizzazione dei loro interessi.*** Tali atti necessari sono indicati dalla legge o dal magistrato.

Ad esempio, la parte che abbia interesse a notificare un atto alla controparte, dovrà sostenere le spese processuali per il servizio reso dall’ufficiale giudiziario nel notificare l’atto; allo stesso modo qualora richieda il rilascio di copie autentiche di un documento che vuole produrre in processo.

Qualora però venga ad essere nominato un consulente tecnico d’ufficio al fine di rendere un servizio utile ad entrambe le parti, in questi casi si ha una equa ripartizione delle spese processuali, delle quali rispondono in via solidale le parti.

Se una parte dimostra tuttavia di essere titolare di un reddito inferiore a quello imposto ex lege, può beneficiare del ***patrocinio gratuito alle spese dello Stato***: ***in virtù del quale non si applica il principio di anticipazione nei confronti della parte richiedente, ma le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.*** La possibilità di beneficiarne è valutata dal competente consiglio degli avvocati, i quali verificheranno il limite di abbienza (requisiti reddituali) del richiedente e la fondatezza della pretesa che vuole far valere in giudizio o la sua inconsistenza.

* ***Principio di soccombenza ex art 91 cpc:*** principio secondo il quale ***il giudice, a chiusura del processo, condanna la parte soccombente a rifondere per le spese processuali sostenute la parte vittoriosa, comprensive anche dei compensi nei confronti del difensore.***

Tale principio è anche noto come ***regola del victus victori***, ove per parte soccombente si intende colui che ha visto rigettata nel merito la sua domanda ed accolta quella della controparte.

\*Eccezione rappresentata dal ***caso di estinzione del processo per inattività***: qualora il processo pervenga una pronuncia di mero rito e non possa determinarsi la soccombenza delle parti, in tali casi ciascuna sostiene le spese processuali per gli atti compiuti fino a quel momento ***ex art 310 comma 4 cpc.***

***Il principio della soccombenza si fonda su una responsabilità oggettiva:*** è infatti un comportamento lecito delle parti agire in giudizio per far valere le proprie ragioni o resistere in giudizio per vedere rigettata la domanda della controparte; ma se la parte vittoriosa dovesse farsi carico di tutti i costi economici del processo, ciò comporterebbe una vittoria ingiustamente menomata. ***Per cui l’oggettività con cui opera la regola della soccombenza è data dal criterio di onnicomprensività***: sulla base del quale la parte vittoriosa in un primo grado di processo, nel caso in cui fosse soccombente in quello successivo, è tenuta a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Ad esempio, se l’attore risulta vittorioso in primo grado, ma soccombente in appello, ciò comporta un onere nei suoi confronti di dover rifondere la controparte delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

* ***Ex art 92 comma 2 cpc*** si parla invece di ***soccombenza reciproca fra le parti*** in caso di assoluta novità della questione o di mutamenti giurisprudenziali significativi sulle questioni dirimenti, tali per cui il giudice condanna le parti ad una soccombenza reciproca parzialmente o per l’intero oppure non pronuncia alcuna condanna. Parimenti nel caso di accoglimento solo parziale della domanda (ad esempio per una somma inferiore a quella proposta).
* ***Si tratta di una logica applicazione del principio di soccombenza in relazione all’esito del processo.***
* ***Nel caso di soccombenza di una pluralità di parti***, queste risponderanno delle spese processuali in relazione al loro interesse di causa; se vi è un interesse comune, ne risponderanno in via solidale; se invece la sentenza non stabilisce il criterio di ripartizione delle spese e dei danni, queste ne rispondono in quote uguali in virtù di una ***corresponsabilità estesa all’ammontare delle spese subite dalla parte vittoriosa*** ***ex art 97 comma 1 cpc.***
* ***Se il convenuto soccombente è contumace***, non è esonerato dall’obbligo di rimborsare le spese processuali della parte vittoriosa; ***se invece è contumace l’attore vittorioso,*** non è tenuto a ricevere il rimborso dalla parte soccombente dal momento che non ha partecipato attivamente al processo.

Il giudice ***ex art 91 comma 1 cpc***, a chiusura del processo, pronuncia un ***provvedimento di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali nei confronti di quella vittoriosa.*** Anche le pronunce di incompetenza devono contenere la condanna al pagamento delle spese processuali.

***La condanna alle spese processuali costituisce un autonomo capo della sentenza***, tale per cui il soccombente può decidere di impugnarla. La parte tuttavia può anche non impugnare la parte della sentenza che lo ha visto soccombente sulla domanda, ma attaccare solo il capo che liquida le spese a suo carico.

* ***In caso di rappresentanza processuale***, ***il rappresentante non è condannato al rimborso delle spese processuali, ma solo il rappresentato***; in quanto il rappresentante non è parte del processo, ma agisce solamente in nome e per conto della parte rappresentata. Tuttavia, ***ex art 94 cpc***, se sussistono gravi motivi, il giudice può condannare il rappresentante o curatore a rispondere personalmente delle spese processuali o in via solidale con la parte rappresentata o assistita.
* ***In caso di sostituzione processuale***, ***il sostituto, in quanto parte in senso pieno e formale del processo, è tenuto al rimborso delle spese processuali nei confronti della parte vittoriosa;*** nonostante sia la sfera giuridica sostanziale del sostituito ad essere pregiudicata dall’emanazione di una sentenza sfavorevole.

***Il principio della soccombenza è attenuato dalla compensazione***, sulla base della quale ciascuna parte sopporta in via definitiva le spese processuali; escludendo l’applicazione del principio di soccombenza. ***Ex art 92 cpc*** la compensazione è prevista quando:

* Il giudice esclude dal rimborso le spese anticipate dalla parte vittoriosa per singoli atti, le quali risultino eccessive o superflue; ad esempio, le spese sostenute per la traduzione di atti che risulta superflua per la decisione della causa o la nomina di una pluralità di difensori inopportuna alla luce della natura/complessità della causa. ***Indipendentemente dalla soccombenza, può quindi condannare una parte al rimborso delle spese che per trasgressione al dovere di lealtà e probità (art 88 cpc) essa ha causata all’altra parte.***
* Se vi è stata soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (art 92 comma 2 cpc), il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

***Con la riforma operata dal d.lgs. 132/2014 la compensazione per giusti motivi, rimessa evidentemente ad una discrezionalità del giudice, è stata al contrario prevista solamente nelle ipotesi tassativamente indicate al comma 2 dell’art 92 cpc: ovvero in caso di assoluta novità della questione o di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti.***

***Il temperamento del principio della soccombenza è determinato da un criterio di causalità,*** in virtù del quale si tiene conto della complessiva condotta della parte che abbia provocato il processo. In questi casi la parte vittoriosa si vede negato il rimborso a fronte della violazione di principi di etica del processo ex art 88 cpc ed è, al contrario, quest’ultima condannata al rimborso delle spese della parte sconfitta.

Ciò accade ad esempio quando la parte, pur vittoriosa, abbia consapevolmente allegato un fatto inesistente provocando spese per il compimento di attività istruttoria, che possono allora essere poste a suo carico. Oppure il giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art 92 cpc (soccombenza reciproca).

***Ex art 96 cpc si parla infine di responsabilità aggravata per lite temeraria quando il giudice condanna una delle parti, che abbia agito in mala fede e colpa grave nel processo, a rimborsare le spese processuali nei confronti della controparte e al risarcimento dei danni sofferti dopo il processo ex art 2043*** ***cc.***

Ex art 96 commi 1-2 cpc si ha responsabilità aggravata quando:

* Una parte abbia dovuto agire e resistere in un giudizio dal quale è uscita vittoriosa. In tali casi il requisito soggettivo è rigoroso, per cui occorre dimostrare la mala fede o colpa grave della controparte; la quale, ad esempio, abbia colpevolmente ignorato l’esistenza di una norma che fondava pienamente le ragioni della parte vittoriosa.
* Il diritto per il quale era stata avviata esecuzione forzata viene ad essere dichiarato inesistente in un grado successivo del processo. In tali casi il requisito soggettivo è attenuato, dal momento che basta dimostrare la negligenza o imprudenza della parte nell’aver proceduto all’esecuzione. Occorre che ***la soccombenza del litigante temerario consegua ad una decisione di merito e non di rito,*** poiché la norma parla di una pronuncia che accerta l’inesistenza del diritto per il quale si è proceduto all’esecuzione forzata.

In entrambe le ipotesi la condanna al risarcimento dei danni non può essere chiesta in separato in giudizio e deve essere pronunciata dallo stesso giudice che definisce la causa a sfavore del litigante temerario o imprudente. ***La condanna è emessa solo su istanza di parte e presuppone che l’istante dia prova dell’esistenza del pregiudizio subito***, anche se la misura del danno può essere poi liquidata d’ufficio dal giudice.

Con la riforma infatti operata dalla legge 69/2009 è stato introdotto il ***comma 3 dell’art 96 cpc***, in ***virtù del quale il giudice può condannare anche d’ufficio la parte responsabile per lite temeraria al pagamento di una somma equitativamente determinata***, a prescindere dalla dimostrazione del danno. ***Si tratta di una condanna non risarcitoria, ma afflittivo - sanzionatoria***.